

Lo scorso 12/10/2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 108/2013 che definisce le sanzioni per la mancata applicazione del Regolamento CE n. 1005/2009, il quale stabilisce i limiti di impiego delle sostanze che riducono lo strato ozono. Più esplicitamente sono definite sostanze controllate le sostanze (sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate e rigenerate) elencate nell'allegato I del regolamento: per lo più riconducibili a clorofluorocarburi, idroclorofluorocarburi, halon, bromuro di metile; l'idroclorofluorocarburo più diffuso è conosciuto è il gas **R22**; anche le miscele R409 e R414 sono costituite da sostanze controllate.

Si completa quindi il regime sanzionatorio introdotto dal D.Lgs. 26/2013 per analoghe attrezzature, ma cariche di gas serra o f-gas (es. R407, R410).

Si premette innanzi tutto che molte sanzioni si applicano alle **imprese che gestiscono** apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate: l'art. 2, comma 1, lettera a) definisce tali imprese come la "persona fisica o giuridica **proprietaria** dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero **delegata** dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o dell'impianto".

L'art. 3 del D.Lgs. 108 stabilisce la **pena di 2 anni di arresto e 120.000 € di ammenda** per chi viola gli obblighi degli articoli 4, 5, 15 e 17 del regolamento; ossia per chi non osserva il divieto di produzione delle sostanze controllate (art. 4), il divieto di immissione ed uso delle sostanze controllate (art. 5), il divieto di importare sostanze controllate o prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate (art. 15), il divieto di esportazione delle sostanze controllate o prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate (art. 17). **Tale esenzione si intende quindi estesa anche all'uso di sostanze controllate in operazioni di manutenzione oltre la deroga concessa fino al 31/12/2014 (art. 11 del Regolamento).**

L'art. 4 del D.Lgs. 108/2013 rincarica la pena a 3 anni di arresto e all'ammenda di 150.000 € se l'immissione delle sostanze controllate avviene con contenitori non riutilizzabili.

Il comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 108/2013 estende la pena prevista nell'art. 3 anche a chi viola gli artt. 6, 15 e 17 del regolamento relativamente all'immissione o all'esportazione di prodotti o apparecchiature che contengono sostanze controllate.

**Il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 108/2013 prescrive l'arresto fino a 1 anno e l'ammenda di 100.000 € per chi detiene e non elimina sistemi antincendio contenenti sostanze controllate entro 6 mesi dalla data in vigore del presente decreto (emanato il 13/09 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/09/2013: la scadenza dei 6 mesi termina quindi il 12/04/2014).**

Gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 108/2013 prevedono una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 € per chi viola gli obblighi previsti nella produzione, immissione ed uso delle sostanze controllate in deroga come materie prime (senza l'etichettatura prevista dall'art. 7 del regolamento), come agenti di fabbricazione (senza l'etichettatura prevista dall'art. 8 del regolamento), negli usi essenziali di laboratorio e ai fini di analisi (senza l'etichettatura prevista dall'art. 10 del regolamento). In quest'ultimo caso devono essere rispettati i requisiti (di "purezza") indicati nell'allegato V (altrimenti ammenda da 10.000 a 100.000 €). Gli articoli 7, 8 e 10 del regolamento hanno anche altre puntualizzazioni (quantitativi massimi, licenze...) da visionare specificatamente per aziende interessate.

L'art. 9 del D.Lgs. 108/2013 è relativo alla violazione dell'art. 11 del regolamento relativo alla produzione, l'immissione sul mercato e l'uso di idroclorofluorocarburi ed apparecchiature che contengano gli stessi (in particolare R22 in quanto largamente diffuso negli impianti di refrigerazione e condizionamento). In particolare **chi immette o usa idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati nella manutenzione** degli impianti frigoriferi (operazione consentita fino il 31/12/2014) senza adottare il sistema di etichettatura (dei contenitori e degli impianti secondo il comma 3 e 6) è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da 10.000 a 60.000 €.

L'ammenda è prevista da 3.000 a 18.000 € se chi gestisce impianti di refrigerazione e di condizionamento con quantità superiore a 3 kg **non ha in uso un registro** delle quantità e del tipo di sostanza recuperata o aggiunta (tale attività si sovrappone con il libretto di impianto previsto dal DPR 147/06).

Le imprese (frigoristi) che usano idroclorofluorocarburi per operazioni di manutenzione devono avere un registro in cui sono annotate le imprese che hanno fornito tali idroclorofluorocarburi rigenerati e la provenienza degli idroclorofluorocarburi recuperati.

*[Ndr: il regolamento prevede all'art. 11 comma 4 che fino al 31 dicembre 2014 sia possibile impiegare idroclorofluorocarburi (es. R22) per manutenzione negli impianti di refrigerazione o di condizionamento (oltre tale data gli impianti non possono essere ricaricati e non può essere recuperato il freon).]*

Secondo l'art. 10 del D.Lgs. 108/2013, la cessione dei diritti di produzione delle sostanze controllate senza notifica alla Commissione comporta la sanzione amministrativa da 15.000 a 150.000 €, mentre il superamento dei livelli di produzione consentiti è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda fino a 100.000 €.

Simile punizione per un importatore che eccede l'attività oltre i limiti concessi (art. 11 del D.Lgs. 108/2013).

Secondo l'art. 12 del D.Lgs. 108/2013 viene punita l'importazione o l'esportazione verso Stati che non sono parti del protocollo (arresto fino a 3 anni e ammenda fino a 150.000 €).

Secondo l'art. 13 del D.Lgs. 108/2013, l'impresa (frigorista o manutenzione antincendio) che non recupera le sostanze controllate nelle operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento (come previsto dall'art. 22 regolamento) è soggetto ad una sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €. Se l'impresa non rispetta le modalità di distruzione delle sostanze controllate secondo le indicazioni dell'allegato VII del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 30.000 a 150.000 €.

Secondo l'art. 14 del D.Lgs. 108/2013, l'impresa (che gestisce le apparecchiature, art. 23 del Regolamento) che non opera per ridurre al minimo (per quanto tecnologicamente possibile) perdite e fughe di prodotti controllati o che **non rispettano l'obbligo di verifica periodica di assenza fughe** sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 €. Ad esempio attrezzature non sigillate con una quantità compresa tra 3 e 30 kg di gas devono essere sottoposti a verifiche annuali e in caso di rilevata fuga, la riparazione deve essere eseguita entro 14 giorni; l'efficacia della riparazione deve essere accertata con controllo perdite entro un mese dalla riparazione.

Se **non tengono (o non è correttamente compilato) il registro** controlli la sanzione è comunque da 3.000 a 18.000 €. Si sottolinea che il decreto ribadisce nella sostanza la medesima sanzione nell'art. 9 comma 2 e nell'art. 14, comma 3.

Secondo l'art. 15 del D.Lgs. 108/2013, chi produce, importa, immette sul mercato Halon 1202 è punito con l'arresto fino a 2 anni all'ammenda fino a 120.000 €.

Ogni anno il produttore, l'importatore, l'esportatore o l'impresa abilitata alla distruzione delle sostanze controllate deve comunicare i quantitativi trattati. Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 €.

I controlli sono esercitati dal Ministero dell'Ambiente con ISPRA, ARPA, Agenzia delle dogane e dei monopoli.